



## Ricapitolazione concernente il pacchetto di ordinanze agricole 2016

Gran parte delle ordinanze entra in vigore il 1° gennaio 2017. La modifica dell'ordinanza BDTA e la disposizione relativa alle riduzioni dei pagamenti diretti in caso di abbandono anticipato del periodo obbligatorio previsto per i contributi per la biodiversità si applicano dal 1° novembre 2016. Alcune disposizioni dell'OPD vigono soltanto dal 1° gennaio 2018.

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
<b>Ordinanze del Consiglio federale</b>	
Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati, ordinanza DOP/IGP (910.12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adempimento della mozione 08.3247 «Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali».</li> <li>• Semplificazione del sistema d'accreditamento degli organismi di certificazione attivi nel campo del controllo delle DOP e delle IGP.</li> <li>• Sorveglianza degli organismi di certificazione disciplinata in maniera dettagliata e descrizione delle singole attività di controllo.</li> </ul>
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura, ordinanza sui pagamenti diretti, OPD (916.13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatizzazione, dal 2018, dell'acquisizione dei dati sugli effettivi di animali della specie equina e di bisonti dalla BDTA per il calcolo dei pagamenti diretti. L'autodichiarazione del gestore decade. Per un periodo transitorio di due anni i gestori hanno la possibilità di richiedere la rettifica dei dati errati utilizzati per il calcolo dei pagamenti diretti.</li> <li>• Autorizzazione dell'utilizzo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ caolino nella produzione estensiva di colza; e</li> <li>▪ Spirotetramat per la lotta agli afidi delle patate, senza autorizzazione speciale, nella PER.</li> </ul> </li> <li>• Nuovo disciplinamento della protezione contro l'erosione nella PER.</li> <li>• Rinuncia a termini fissi per la semina e l'aratura di colture autunnali o colture intercalari/sovesci invernali nella PER.</li> <li>• Integrazione delle misure per l'efficienza delle risorse mediante un contributo unico per l'equipaggiamento delle irroratrici con un sistema di risciacquo per la pulizia delle parti interne. Al termine del periodo di promozione (2023) la misura sarà inserita nella PER. Inoltre, rinuncia a determinate registrazioni da parte del gestore in relazione alle misure per l'efficienza delle risorse.</li> <li>• Limitazione dei contributi per la biodiversità a favore delle aziende d'estivazione a un importo massimo di 300 franchi per carico normale (carico effettivo di animali). Soppressione dei contributi per la produzione estensiva a favore delle fasce di colture estensive in campicoltura (superficie per la promozione della biodiversità, SPB).</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento del tetto massimo dei contributi per la qualità del paesaggio a 120 fr./ha SAU e a 80 fr./carico normale anche dopo il 2017.</li> <li>• Riduzione di 40 fr./ha a 860 fr./ha del contributo di base nel quadro dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento dettata dal Programma di stabilizzazione 2017-2019. Di conseguenza, riduzione di 20 fr./ha a 430 fr./ha per le superfici permanentemente inerbite gestite come SPB.</li> <li>• Descrizione dettagliata e adeguamento della densità massima per i pascoli destinati agli ovini nella regione d'estivazione.</li> <li>• Esonero dal calcolo del bilancio foraggero per le aziende che non acquistano foraggi partecipanti al programma di produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ai fini di una semplificazione amministrativa.</li> <li>• Precisazione e integrazione delle disposizioni sulle riduzioni dei pagamenti diretti in base alle esperienze maturate finora. Nessuna sanzione per l'abbandono anticipato del periodo obbligatorio o del contratto per i programmi sulla biodiversità nello stesso anno in cui viene ridotto l'importo del contributo. Questa disposizione è già stata applicata nell'anno di contribuzione 2016. Inoltre, proroga della rinuncia a sanzioni per la stabulazione fissa di vitelli URA di età superiore a 4 mesi.</li> <li>• Disposizione transitoria applicabile fino al 2019 per la registrazione dei dati SIG nei Cantoni.</li> </ul>
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale, ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC (910.17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soppressione delle forniture minime necessarie per ottenere l'intero contributo per singole colture per la barbabietola da zucchero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltivazione convenzionale; e</li> <li>▪ 6 tonnellate di zucchero per ettaro nella coltivazione biologica.</li> </ul> </li> <li>• Soppressione dei contributi per singole colture a favore delle fasce di colture estensive in campicoltura (SPB).</li> </ul>
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda, ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm (910.91)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione delle esigenze per il riconoscimento e la definizione di comunità aziendali e aziendali settoriali allo scopo di snellire l'amministrazione.</li> <li>• Adeguamento delle categorie equidi e bisonti affinché i rispettivi dati sugli animali possano essere acquisiti dalla BDTA a partire dal 2018.</li> <li>• Armonizzazione delle disposizioni sui castagni a quelle sugli altri alberi da frutto ad alto fusto nei campi: le selve curate con castagni (max. 50 alberi/ha) rientrano nelle superfici permanentemente inerbite.</li> <li>• Dal 2017 distinzione tra le superfici con una declività superiore al 50 per cento e quelle con una declività del 35-50 per cento e conseguente adeguamento dei supplementi USM.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura, OIEVFF (916.121.10)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdura congelata: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ abrogazione dell'articolo 10 lettera a visto che a oggi l'UFAG non ha mai dovuto aumentare temporaneamente il contingente doganale di verdura congelata in virtù di detto articolo.</li> </ul> </li> <li>• Fiori recisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dal 2017 la ripartizione del contingente doganale n. 13 «Fiori recisi» non è più disciplinata. Durante il periodo di contingentamento ogni importazione può essere effettuata nel quadro del contingente, ovvero all'ADC.</li> </ul> </li> </ul>
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta, ordinanza sulla frutta (916.131.11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei tipi di frutta aventi diritto a contributi e delle rispettive aliquote di contribuzione a livello di ordinanza e non più a cadenza annuale.</li> <li>• Obbligo di impiegare direttamente per l'alimentazione umana la frutta trasformata con contributi; esclusione di altri scopi di utilizzazione.</li> <li>• Concessione dei contributi ai trasformatori del primo livello di trasformazione. Per chiarezza sul piano giuridico, introduzione, nell'articolo 2, della precisazione secondo cui i contributi sono concessi per la trasformazione di frutta fresca, intera.</li> </ul>
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali, ordinanza BDTA (916.404.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione specifica di bufali e bisonti, oltre agli animali della specie bovina. Ciò non ha alcun influsso sui processi della BDTA.</li> <li>• Estensione del rimando per singole disposizioni (art. 9, 11 e 12 segg.) al nuovo articolo 8b.</li> </ul>
Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo (942.31)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creazione di una base legale per il monitoraggio del mercato e la rispettiva richiesta di dati di mercato sui mezzi e i beni di produzione agricoli.</li> </ul>
<b>Atti normativi del DEFR</b>	
Ordinanza sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP (910.124)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento della presente ordinanza necessario in seguito all'accettazione dalla mozione 08.3247 «Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali». La modifica riguarda le esigenze minime relative al controllo.</li> </ul>
Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (910.181)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armonizzazione, su base autonoma, al diritto dell'UE con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2016.</li> <li>• Adeguamento degli elenchi dei prodotti fitosanitari, degli additivi per alimenti per animali, degli additivi per le derrate alimentari e dei succedanei autorizzati.</li> <li>• Adeguamento dell'elenco dei Paesi. Rinegoziazione e adattamento dell'attuale accordo di equivalenza tra Svizzera e Canada.</li> </ul>

Ordinanza (n. RS)	Principali modifiche
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli, ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr, allegato 1 (916.01)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguamento dei valori indicativi d'importazione del sistema del prezzo soglia degli alimenti per animali alle attuali proprietà nutrizionali. Le modifiche proposte comportano una riduzione dei valori indicativi d'importazione per 81 voci di tariffa doganale e una maggiorazione per 102.</li> </ul>
Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armonizzazione al diritto dell'UE.</li> <li>• Adeguamento degli allegati.</li> </ul>
Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali, ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA (916.307.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soppressione di diversi termini transitori relativi a modifiche precedenti dell'OLAIA ormani obsoleti.</li> <li>• Armonizzazione al diritto dell'UE.</li> <li>• Adeguamento degli allegati.</li> </ul>
Ordinanza concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche, ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF (916.121.100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione totale dell'ordinanza.</li> <li>• Abrogazione di tutte le disposizioni sui fiori recisi e di quelle dell'allegato 3.</li> </ul>